

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00940 Damiano: Interventi per il sostegno del reddito e dell'occupazione	84
5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia	86
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92

SEDE REFERENTE:

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	87
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	94
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (<i>Esame e rinvio</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Luigi BOBBA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a

risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00940 Damiano: Interventi per il sostegno del reddito e dell'occupazione.

Ivano MIGLIOLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, in riferimento all'interrogazione in titolo, preannuncia l'intenzione di illustrare alla Commissione taluni elementi forniti dalle amministrazioni competenti, consegnando altresì una apposita documentazione contenente i dati relativi all'entità del ricorso ai diversi strumenti di ammortizzatori sociali in essere.

Dichiara, in particolare, che – per quanto concerne i dati relativi alla cassa integrazione guadagni ordinaria – l'INPS ha reso noto che l'aumento di ore autorizzate relativamente agli interventi ordinari, nella gestione industria, riscontrata nel corso dell'anno 2008, ha trovato conferma anche nello scorso mese di novembre, attestando il numero cumulato delle ore autorizzate (58,8 milioni) a + 59,33 per cento rispetto a quelle dell'anno precedente (36,9 milioni); l'incremento a livello mensile (novembre 2008 su novembre 2007) è di + 253,36 per cento pari a + 8,7 milioni di ore: la variazione percentuale è, quindi, molto elevata rispetto all'anno 2007; se si confrontano i dati relativi allo stesso periodo dell'anno 2006 (gennaio-novembre) la variazione risulta del + 12,61 per cento (58,8 milioni di ore autorizzate nel 2008, 52,2 milioni di ore autorizzate nel 2006). Con riferimento, in particolare, alla CIGS, dichiara di poter fornire le note contenenti i dati riferiti alle istanze presentate nel corso del 2007 e del 2008, divisi per singole regioni e per causali di intervento. Precisa, in proposito, che le domande di CIGS delle imprese che rientrano nella normativa generale di riferimento (legge n. 223 del 1991) hanno subito un aumento nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008 (n. 1382 istanze presentate) rispetto al medesimo periodo dell'anno 2007.

Ricorda, poi, che è stato attivato un Tavolo di confronto con le regioni e le province autonome, per la definizione delle modalità attraverso le quali affrontare la difficile congiuntura in atto, d'intesa con i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per lo sviluppo economico, per definire nel confronto istituzionale le

misure da condividere, al fine di utilizzare le misure necessarie allo stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito. Segnala, più in generale, la necessità di affiancare al finanziamento di tali misure la predisposizione di politiche attive per il lavoro, focalizzando in particolar modo l'attenzione sulla promozione delle attività di formazione, ai fini di una adeguata riqualificazione dei lavoratori in attesa di ricollocamento.

Ivano MIGLIOLI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la sollecita risposta e per la documentazione messa a disposizione della Commissione, che si riserva di valutare più attentamente. Fa notare che taluni dei dati citati nella risposta, facendo riferimento ad un arco temporale antecedente a quello attuale, sarebbero ormai da considerare superati, atteso il tendenziale peggioramento della situazione economica complessiva, oltre che del sistema imprenditoriale italiano ed internazionale, registratosi negli ultimi due mesi. Ritiene che il Governo abbia sottostimato l'entità della crisi, come è dimostrato dall'esiguità degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali nell'ambito della manovra finanziaria predisposta prima dell'estate, a fronte di un investimento molto maggiore messo in campo per sostenere le misure per la detassazione degli straordinari. In proposito, fa notare che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, avendo evidenziato la necessità di reperire risorse per un ammontare pari a circa 8 miliardi a tutela di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha implicitamente riconosciuto l'inadeguatezza delle previsioni economiche iniziali sulla crisi finanziaria in atto nel contesto mondiale e delle relative misure predisposte per farvi fronte.

Nel sottolineare la necessità di porre con urgenza la questione del sostegno al reddito di quelle categorie svantaggiate di lavoratori – i cosiddetti « atipici » – per i quali l'accesso alla Cassa integrazione guadagni è precluso, fa notare che le misure predisposte dall'Esecutivo con il decreto « anti-crisi », recentemente appro-

vato dalle Camere, risultano assolutamente insufficienti a garantire uno stipendio adeguato a tali lavoratori e a rispondere ai bisogni di una platea di potenziali beneficiari che risulta ormai troppo numerosa. Segnala, infine, la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge volta a riconoscere un sostegno più ampio al reddito di categorie di lavoratori precari, affinché si realizzino nel Paese, come auspicato recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica, le condizioni per uno sviluppo economico più equo e solidale.

5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo chiarimenti circa i tempi previsti per l'attuazione di univoche procedure per l'adozione dei provvedimenti recanti la disciplina relativa alla trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico, come prescritto dalla normativa vigente, anche alla luce delle recenti truffe messe in atto ai danni dell'INPS.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nedo Lorenzo POLI (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che prospetta l'ormai imminente raggiungimento di un obiettivo molto importante, sottolineando come la questione descritta nella sua interrogazione possa inserirsi a pieno titolo in quel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, che giudica necessario e che auspica possa essere portato avanti con determinazione anche dall'attuale Esecutivo.

5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo al Governo

chiarimenti in ordine ad una presunta incompatibilità tra il vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo o dagli ex deportati di guerra e il diritto alla pensione sociale.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della pronta risposta del Governo, augurandosi che in futuro la pubblica amministrazione sappia fornire con la stessa sollecitudine chiarimenti alla richieste di informazione provenienti dai cittadini.

5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Giuliano CAZZOLA (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, riservandosi di monitorare gli sviluppi futuri della vicenda, al fine di valutare se agli impegni assunti in questa sede seguiranno atti concreti.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge nn. 1421 e 1827 – recante il seguente nuovo titolo: « Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio » – che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto è frutto di un metodo di lavoro positivo: ne auspica, pertanto, la condivisione da parte di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Lucia CODURELLI (PD) osserva che il suo gruppo è conscio dell'importanza di dare una risposta a diffuse esigenze che provengono da talune categorie di cittadini: in tal senso, dichiara la piena disponibilità a proseguire il confronto sul provvedimento in esame, anche nella prossima fase emendativa. Rileva, tuttavia, l'opportunità che le importanti risposte che la Commissione si appresta a fornire non abbiano carattere limitato, ma possano essere ampliate anche alle altre richieste provenienti dai soggetti interessati; auspica, dunque, che la presidenza sappia rispettare gli impegni assunti nei giorni scorsi, favorendo la calendarizzazione degli altri progetti di legge, vertenti su materia analoga, assegnati alla Commissione

stessa. Ritiene, infatti, che nel corso dell'esame di tali provvedimenti possano anche essere ascoltate le ragioni delle diverse associazioni esistenti.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, intende ringraziare i gruppi di opposizione per il contributo sinora fornito, assicurando che sarà compiuto ogni possibile sforzo per favorire una piena condivisione dell'iniziativa legislativa in questione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, conferma l'impegno a verificare, pur negli oggettivi limiti delle risorse esistenti, tutte le proposte tendenti a far fronte alle diverse esigenze sul tappeto. Segnala, peraltro, che già nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte le opportune determinazioni per l'avvio dell'esame dei provvedimenti richiamati dal deputato Codurelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 1421 e 1827, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Stefano SAGLIA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sia fissato alle ore 15 di martedì 10 febbraio 2009.

La Commissione concorda.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Più precisamente, il provvedimento è volto a far fronte alla situazione che caratterizza circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri, i quali non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), dal momento che l'ARAN ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Osserva che ciò esclude dal diritto di voto il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo a una evidente discriminazione, che – secondo quanto si afferma anche nella relazione illustrativa – « non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU ».

Ricorda che nell'ambito della disciplina dei diritti sindacali, l'esclusione degli impiegati con contratto legato alla legge locale dal diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) si riflette in una discriminazione fondata anche sulla nazionalità, ed in quanto tale

in chiaro contrasto con l'articolo 39, comma 2, del Trattato UE e con l'articolo 8, comma 1, del Regolamento (Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio della Comunità Europea. Infatti, la suddetta disposizione prevede che il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto, e gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Fa presente che a ciò si aggiunge che la situazione venutasi a determinare per tali categorie di personale sarebbe incoerente con l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che « il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

Segnala, quindi, che il provvedimento in esame si compone di due articoli: l'articolo 1 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); l'articolo 2 aggiunge l'articolo 50-*bis* al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni del Titolo III del citato decreto n. 165, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (articoli da 40 a 50), anche nei confronti del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli

istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo saranno definite nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 30

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e rilevato che la Commissione non è nelle condizioni di procedere alla conclusione dell'esame della proposta di nomina nella seduta odierna, avverte che prospetterà all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, una proroga del termine per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni sollecitate dall'onorevole Poli, relative ai tempi di attuazione della normativa che prevede la trasmissione telematica dei certificati di malattia, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito delle attività di raccordo tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato costituito ed attivato un tavolo tecnico per la definizione delle modalità attuative e dei contenuti informativi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.

Il predetto tavolo tecnico, al quale partecipano rappresentanti dell'Amministrazione che rappresento, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, nonché del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, ha già avviato i propri lavori, con una serie di incontri che hanno consentito di predisporre uno schema del provvedimento di attuazione in argomento.

In considerazione della complessità dei processi organizzativi e del numero dei soggetti coinvolti è altresì necessario che il provvedimento sia condiviso con le Regioni e le associazioni di categoria.

Mi sembra opportuno in proposito precisare, inoltre, che i tempi di attuazione del provvedimento di che trattasi, dipenderanno anche dalle realtà locali, e, più in particolare, dallo stato di informatizzazione delle reti sanitarie delle singole Regioni.

In conclusione, vorrei ribadire l'impegno dell'Amministrazione che rappresento e delle altre parti istituzionalmente coinvolte per una sollecita definizione del provvedimento posto all'attenzione dall'onorevole Poli.

ALLEGATO 2

5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha introdotto alcune modifiche nel riconoscimento dell'assegno sociale a favore dei perseguitati politici e razziali.

Il comma 3 dell'articolo 50 del suddetto decreto stabilisce che « Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

La disposizione in esame prevede dunque che gli assegni di benemerenda ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

Il comma 4 prevede che « le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007 ».

L'INPS con messaggio n. 400 del 7 gennaio 2008, ha fornito istruzioni alle

proprie sedi per definire le nuove domande di assegno sociale, alla luce della suddetta normativa.

Con lo stesso messaggio è stato previsto che le domande presentate entro la data del 15 settembre 2007 e respinte ai sensi della normativa precedente o le prestazioni di assegno sociale o pensione sociale del pari revocate secondo la stessa precedente normativa (in base alla quale gli assegni vitalizi in questione, equiparati a pensioni di guerra, venivano considerati ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali) debbano essere accolte o ripristinate con decorrenza 1° settembre 2007.

Gli interessati nella maggior parte dei casi, sulla base delle disposizioni fornite dall'Istituto – alle quali è stata data la massima diffusione anche attraverso le associazioni di categoria – hanno quindi presentato istanza di riesame delle proprie posizioni.

Nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, il signor Raimondi risulta titolare di assegno vitalizio agli internati ai campi di sterminio.

La sua domanda di assegno sociale, presentata in data 15 settembre 2005, è stata respinta il 27 dicembre 2005, anche a seguito di ricorso amministrativo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la posizione della persona di che trattasi, in presenza degli altri requisiti richiesti, sarà oggetto di riesame da parte dell'INPS.

ALLEGATO 3

5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Cazzola, in ordine alla questione relativa all'unificazione delle Casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresentano.

Si premette che, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2007 recante « Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria », i bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996, tra l'altro:

debbono sviluppare lo scenario « base », costruito con riferimento alle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Ministero dell'economia e delle finanze;

possono, qualora ritengano di presentare elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle suddette ipotesi non appropriata o poco prudentiale, elab-

borare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate.

Ciò stante, l'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 ha, come è noto, espressamente delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle succitate Casse finalizzata all'unificazione delle medesime. Tale disposizione non ha trovato attuazione per mancanza di un progetto condiviso da parte dei due Enti in questione.

La situazione di incertezza determinatasi rende sicuramente urgente la ricerca di una soluzione normativa volta a definire compiutamente il percorso già intrapreso con l'unificazione degli ordini e dei collegi professionali suindicati e al contempo indichi l'ente di previdenza al quale devono obbligatoriamente iscriversi i professionisti che dal 1° gennaio 2008 sono confluiti nel nuovo Albo, ivi compresi gli esperti contabili. In questo senso posso garantire il mio impegno affinché questa situazione di stallo possa essere, nel più breve tempo, superata.

ALLEGATO 4

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio.

ART. 1.

1. Ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Il medesimo assegno compete al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, si intendono per assegni riferiti alla tabella E anche quelli liquidati dalla tabella F che si riferiscono ad invalidità classificabili nella citata tabella E.

3. L'assegno supplementare è attribuito ai coniugi superstiti dei soggetti di cui al comma 1, purché essi abbiano convissuto con i medesimi soggetti e abbiano loro prestato assistenza.

4. L'assegno supplementare è erogato a seguito della presentazione agli uffici competenti, anche mediante autocertifi-

cazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

5. L'assegno supplementare previsto dalla presente legge, nonché dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, compete nella stessa misura anche ai figli minori di età, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l'assegno o ne venga a perdere il diritto. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.773.000 euro per l'anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo prece-

dente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.